

IVA

Esenzione Iva per vaccini e tamponi

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020)**, ed in particolare con i [commi 452 e 453](#) dell'**articolo 1**, è stato introdotto il regime di esenzione, con diritto alla detrazione, per le **cessioni di vaccini e tamponi per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19**.

Nel dettaglio, come si ricorderà, il **D.L. 34/2020** aveva introdotto un regime di esenzione, con diritto alla detrazione, per le **cessioni** di una serie di beni detti "**anti Covid-19**".

Tale regime di esenzione era destinato a durare solo per il **2020**, in funzione di articolate regole comunitarie.

Infatti, **i beni elencati nell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono assoggettati ad Iva con aliquota del 5%**, ossia **la più bassa che può essere applicata dagli Stati membri**, fatta eccezione per il mantenimento di aliquote Iva ancora più basse già esistenti.

Per molti operatori il **regime di esenzione con diritto alla detrazione** poteva sembrare una novità, e la sua gestione poteva apparire complessa; in realtà, l'ordinamento **già conosceva tale regime**, riservato ad esempio alle cessioni di beni per i quali non era stata detratta l'Iva in sede di acquisto, o alle prestazioni di servizi finanziari, relative a beni da esportare fuori dalla UE.

Come ora emerge dalle **bozze del modello Iva, pubblicate il 23.12.2020**, le **cessioni dei predetti beni sono da ricomprendere nel rigo VE33**, destinato ad accogliere tutte le operazioni **esenti** poste in essere, e **devono poi essere nuovamente inserite nel rigo VF34**, nel nuovo **campo 9**, utilizzato per espungere il valore di dette cessioni dal calcolo della formazione del **pro-rata di detraibilità**. In tale modo viene quindi garantito il **diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti**, pur in presenza di operazioni esenti.

Con riguardo al **codice informatico da indicare nella fattura elettronica**, Assonime, con propria

circolare n. 32 del 22.12.2020, propendeva per l'utilizzo del **codice N2** (operazioni escluse), o N2.2 seguendo le nuove specifiche tecniche, pur evidenziando che tale suggerimento non trovava conferme dall'Amministrazione finanziaria.

Alla luce delle **istruzioni alla dichiarazione**, pubblicate il giorno successivo alla circolare Assonime, chi scrive ritiene invece che **fosse corretto utilizzare il codice N4, dedicato appunto a tutte le operazioni esenti che poi confluiscono nel rigo VE33**.

Tali chiarimenti, con riferimento ad operazioni che dal **1° gennaio 2021** non sono più esenti, si rivelano utili in quanto, con i [commi 452 e 453](#) della Legge di Bilancio, **sono state introdotte due nuove tipologie di esenzioni con diritto alla detrazione**, a seguito di una modifica della normativa comunitaria avvenuta pochi giorni prima.

La Direttiva 2020/2020, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea** il giorno **11.12.2020**, inserendo nella **Direttiva Iva 112/2006** il nuovo **articolo 129-bis**, permette infatti agli Stati membri di introdurre **aliquote ridotte o il regime di esenzione con diritto alla detrazione**, per la fornitura di vaccini e di dispositivi medico-diagnostici, nonché dei **servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi**.

A tale riguardo, il [comma 452](#) esenta, dal **1° gennaio 2021**, le **cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19** che presentano i requisiti previsti dalla **Direttiva 79/1998** e dal **Regolamento 745/2017**, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.

Il [comma 453](#), esenta, a decorrere dal **20 dicembre 2020**, le **cessioni di vaccini anti-Covid approvati dalla UE o dagli Stati membri**, nonché le prestazioni di servizi strettamente connessi.

Chi scrive ritiene quindi che le cessioni di detti beni debbano essere fatturate in **esenzione**, e che il codice da utilizzare in fattura elettronica sia **N4**.

Un problema che si presentava per le cessioni effettuate nel 2020 ai sensi del **D.L. 34/2020**, e che si rischia quindi di riproporre anche con riferimento alla cessione di vaccini e tamponi, è **la sorte del credito Iva che si può generare in capo al cedente**.

Infatti, salvo la sussistenza di **specifici requisiti raggiunti in altro modo dall'impresa** (la quale, ad esempio, è allo stesso tempo **esportatrice abituale**), **tali crediti sono rimborsabili solo dopo 4 anni** (cioè con il requisito della minore eccedenza del triennio); infatti, le **operazioni esenti non concorrono al calcolo dell'aliquota media**, requisito che invece potrebbe garantire il **rimborso annuale o anche trimestrale**.

Il fatto che nelle bozze di dichiarazione Iva tali operazioni siano state inserite insieme alle **altre operazioni esenti**, e non invece insieme a quelle *"effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati"* che invece concorrono al calcolo dell'aliquota media, lascia propendere per una **risposta negativa**.

È quindi opportuno che, con una **modifica alle bozze di dichiarazione Iva, o in via interpretativa, la cosa venga chiarita.**